



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

Prot. n. 4899/2008 – Area II

li, 12 marzo 2008

M_ITPR_CRUTG

La presente circolare

NON verrà inviata tramite posta

**AI SIGNORI SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA**

≡ LORO SEDI ≡

OGGETTO: Parere in merito ad annotazione su atto di matrimonio trascritto ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 396/2000.

In riferimento al quesito proposto dall'Amministrazione Comunale di Castelleone relativamente all'oggetto, la Direzione Centrale dei Servizi Demografici ha informato che il caso prospettato costituisce, al momento, uno dei più problematici in materia di stato civile, ed è stato oggetto di una approfondita disamina da parte della stessa Direzione, anche a seguito di qualche recente pronuncia giurisprudenziale, che si basa su un percorso interpretativo diverso da quello assunto dall'Amministrazione ed espresso nella nota circolare n. 2 del 26 marzo 2001.

A fronte di tale problematica, con riguardo, in particolare, all'ipotesi di annotazione nell'atto di matrimonio tra stranieri, trascritto ai sensi dell'art. 19, della scelta del regime patrimoniale dei beni effettuato dalle parti, la Direzione Centrale dei Servizi Demografici ha inteso procedere a richiedere un parere al Consiglio di Stato per addivenire alla risoluzione di tutti i punti di dubbia interpretazione finora sollevati che attengono in generale all'applicazione dell'art. 19 in questione.

Allo stato attuale, pertanto, non può che ribadirsi, che all'ufficiale dello stato civile è vietato di apporre nell'atto trascritto ai sensi di detto articolo annotazioni di altri atti, provvedimenti, dichiarazioni da lui stesso ricevuti o acquisiti, trattandosi, si ripete, di atto formato da altra autorità, che non ha rilevanza in Italia ed è soltanto qui riprodotto.

Si precisa che, se, invece, quell'annotazione è stata apposta in calce o a margine dell'atto originario dall'autorità straniera e di essa si chiedo, pure dagli interessati, la trascrizione ai sensi dell'art. 19, l'ufficiale italiano potrà farne riproduzione nell'atto trascritto esistente nei suoi registri o, anche, potrà nuovamente trascrivere l'atto integrato dall'annotazione.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

Tale regime, ad avviso della Direzione dei Servizi Demografici, vale anche per quanto concerne le convenzioni matrimoniali. Esse, formate per atto pubblico – artt. 162,163 cod.civ. – (o, all'estero, per atto equivalente), per essere annotate sull'atto di matrimonio trascritto in Italia ai sensi dell'art. 19 ord. St. civ., dovranno previamente essere annotate in quello originale esistente nel Paese straniero in cui il matrimonio fu celebrato e poi, a richiesta degli interessati, in quello trascritto in Italia.

Pertanto, al momento, in attesa di eventuali diverse direttive si conferma l'orientamento assunto dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici; resta ovviamente fermo che l'ufficiale dello stato civile si atterrà ad ogni altra diversa statuizione disposta dall'autorità giudiziaria, a norma dell'art. 453 c.c..

IL PREFETTO
F.to (Badalamenti)

SR|AG|EG